

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

CHIARIMENTO N. 3

Quesito:

È scritto nel Disciplinare di gara, al punto 2. "CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO O IN ALTRA FORMA COSTITUITO, POTRÀ CONCORRERE PER UNO O ENTRAMBI I LOTTI MA AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO". Al punto 4 dello stesso disciplinare è altresì scritto : "È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale".

È possibile che il concorrente partecipi ad entrambi i lotti, in uno in forma individuale ed in uno in forma associata? E nel caso entrambi i progetti risultino vincitori (in uno in qualità di capofila e in uno come partner) il fatto di essere partner rende da escludersi l'intero progetto vincitore?

Risposta:

Con la previsione di cui all'art. 3 del Disciplinare (pag. 9) la Stazione appaltante ha introdotto un vincolo di aggiudicazione per cui: CIASCUN OPERATORE ECONOMICO, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO O IN ALTRA FORMA COSTITUITO, POTRÀ CONCORRERE PER UNO O ENTRAMBI I LOTTI MA AGGIUDICARSI UN SOLO LOTTO.

Fermi restando i divieti esplicitati nell'art. 4 del Disciplinare, il vincolo di aggiudicazione di cui sopra comporta che il concorrente che abbia partecipato (in qualsiasi forma) ad entrambi i lotti e sia risultato primo graduato, debba pertanto esprimere la scelta del lotto che intende aggiudicarsi. Esemplificando, perciò, se la ditta X partecipa individualmente al lotto 1 e in RTI (o altra forma associata) al lotto 2, laddove si posizioni primo in graduatoria sia individualmente nel lotto 1 sia nella forma di partecipazione associata nel lotto 2, dovrà tempestivamente comunicare alla Stazione appaltante quale lotto intende aggiudicarsi.

Come ha chiarito anche di recente la giurisprudenza (Cons. St., V, n. 6481/2021), è al concetto di “centro decisionale” che deve farsi riferimento per l'individuazione della corretta portata del vincolo di aggiudicazione e la circostanza che un medesimo centro decisionale possa riscontrarsi sia nella partecipazione individuale che in quella associata, pur a lotti distinti, comporta un obbligo di scelta in capo all'operatore che è espressione (totale o parziale) di tale centro decisionale pena la violazione del vincolo di aggiudicazione stessa.